

ALLEGATO C

Addendum al Codice di Condotta del Gruppo

Società	DXC Technology Italy S.r.l., con sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI) Via Achille Grandi, 4
----------------	---

Cronologia	
Data	Breve descrizione modifica
30 giugno 2014	Adozione
1° agosto 2017	Modifiche conseguenti a riorganizzazione del Gruppo
29 novembre 2017	Modifiche conseguenti a riorganizzazione del Gruppo
13 febbraio 2018	Modifiche conseguenti a riorganizzazione del Gruppo
29 novembre 2018	Modifiche conseguenti a riorganizzazione del Gruppo
2 aprile 2019	Revisione Sanzioni Disciplinari
giugno 2024	Aggiornamento del Modello nella Parte Generale. Adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto <i>Whistleblowing</i>). Introduzione nuovi reati presupposto. Aggiornamento Allegati.

INDICE

ASPETTI DELLE NORME DI CONDOTTA NEGLI AFFARI SECONDO LA LEGGE ITALIANA	3
PREMESSA.....	3
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	5
ART. 1. DESTINATARI	5
ART. 2. OBBLIGATORIETÀ.....	5
ART. 3. ENTRATA IN VIGORE	6
ART. 4. PUBBLICITÀ DELL’ADDENDUM	6
ART. 5. RINVII.....	6
CAPO II – PRINCIPI DI ETICA D’IMPRESA	7
ART. 6. SEGRETO PROFESSIONALE	7
ART. 7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE PUBBLICHE ISTITUZIONI.....	7
ART. 8. PARTECIPAZIONE A BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E SUCCESSIVA GESTIONE.....	7
ART. 9. CLIENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7
ART. 10. CLIENTI DEL SETTORE PRIVATO.....	8
ART. 11. RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	8
ART. 12. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	8
ART. 13. SELEZIONE E GESTIONE DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE	9
ART. 14. LEGGI ANTITRUST E SULLA LIBERA CONDOTTA	9
ART. 15. TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI (CD. “CODICE DELLA PRIVACY”).....	9
ART. 16. PERSONALE EXTRACOMUNITARIO	9
ART. 17. REATI INFORMATICI	10
ART. 18. FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E CARTA FILIGRANATA..	10
ART. 19. REATI SOCIETARI.....	10
ART. 19.2. CONTROLLI INTERNI E ADEMPIMENTI FISCALI E DOGANALI	11
ART. 20. DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	11
ART. 21. DELITTI CONTRO LA PERSONA, RAZZISMO E XENOFOBIA	12
ART. 22. INSIDER TRADING (ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE) E MANIPOLAZIONE DI MERCATO.....	13
ART. 23. SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE	13
ART. 24. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES).....	14
ART. 25. REATI TRANSNAZIONALI	14
ART. 26. TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE	14
ART. 27. ACCORDI ASSOCIATIVI.....	15
ART. 28 TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	15
CAPO III – NORME FINALI	16
ART. 29. RINVIO	16
ART. 30. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	16
ART. 31. DISPOSIZIONI FINALI	16

Aspetti delle norme di condotta negli affari secondo la Legge Italiana

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “D. Lgs. n. 231/2001”), è stata introdotta nell'ordinamento italiano una specifica disciplina relativa alla responsabilità per la società per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

(i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della stessa (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. “Apicali”);

(ii) persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati (c.d. “Sottoposti”). A questo proposito, non è necessario che i Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei soggetti o entità giuridiche che, ancorché non dipendenti, intrattengano con la società rapporti di natura contrattuale (ad esempio: agenti, concessionari, distributori, collaboratori di vario genere, consulenti, fornitori e partner in Joint venture o raggruppamenti temporanei di imprese).

Possono determinare la responsabilità in capo alla società, i seguenti reati commessi dagli Apicali e dai Sottoposti: *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (articolo 24), Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis), Delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter), Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (articolo 25), Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis), Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25 bis.1), Reati societari (articolo 25-ter), Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1), Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies), Abusi di mercato (articolo 25-sexies), Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies), Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies), Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-octies.1), Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo*

25 novies), *Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies)*, *Reati ambientali (articolo 25 undecies)*, *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25 duodecies)*, *Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies)*, *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies)*, *Reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies)*, *Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)*, *Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25 septiesdecies e 25-duodevicies) ed i Reati transnazionali (Legge 146/2006, art. 10).*

In relazione a tali reati, il D. Lgs. n. 231/2001 prevede una serie di sanzioni di carattere pecuniario e, in alcuni casi, anche interdittivo, comminate alla società in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché della circostanza che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative e della sussistenza o meno della reiterazione nell'illecito.

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce una serie di condotte "esimenti" la responsabilità della società:

- per i reati commessi dagli Apicali, *"l'ente non risponde se prova che: (a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; (b) il compito di vigilare sul funzionamento, e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; (d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)"* (articolo 6);
- per i reati commessi dai Sottoposti *"l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Ciò posto, "è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* (articolo 7, secondo comma).

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, in particolare agli articoli 6 e 7, la Società ha adottato il Modello, di cui costituiscono parte integrante il Sistema sanzionatorio, il Codice di Condotta di Gruppo ed il presente Addendum (il Codice di Condotta di Gruppo e l'Addendum complessivamente denominati "**Codice Etico**") ed ha, conseguentemente, nominato l'Organismo di Vigilanza.

Capo I – Principi generali

Art. 1. Destinatari

Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, e i Soggetti Terzi, sono tenuti ad uniformarsi, alle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

In particolare, sono destinatari del presente Addendum:

- a. gli organi sociali (organo amministrativo, collegio sindacale nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società) (Soggetti Apicali);
- b. il Personale della Società (dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo) (Soggetti Sottoposti);
- c. i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d'affari e tutti coloro che svolgono attività per conto della Società (Soggetti Terzi).

La Società si impegna a divulgare l'Addendum presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione dell'Addendum, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.

Art. 2. Obbligatorietà

I destinatari del presente Addendum sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni dell'Addendum rappresentano un requisito indispensabile all'instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Società s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.

In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi dell'Addendum nel fissare gli obiettivi dell'impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell'impresa amministrata dalla Società. Allo stesso modo, i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione dell'impresa gestita dalla Società, dovranno a loro volta ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa.

I soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora violino le disposizioni dell'Addendum sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello.

Art. 3. Entrata in vigore

L'Addendum entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Organo amministrativo della Società'. La data di approvazione è riportata in calce allo stesso.

Art. 4. Pubblicità dell'Addendum

L'Addendum è condiviso all'interno dell'Azienda mediante affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione su intranet/spazio server dedicato.

La Direzione del personale svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo e continuo programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche inerenti all'Addendum.

L'Addendum è portato a conoscenza dei soggetti esterni all'azienda mediante apposita pubblicazione sul sito web aziendale.

Art. 5. Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto, l'Addendum rinvia al Modello, al Codice di Condotta del Gruppo e ad ogni procedura/ policy adottata dalla Società.

Capo II – Principi di etica d'impresa

Art. 6. Segreto professionale

In Italia le comunicazioni tra Ufficio Legale e dipendenti non sono coperte dal segreto professionale: occorre quindi una maggiore attenzione nell'effettuare tali comunicazioni dal momento che il contenuto delle stesse può essere usato contro l'azienda medesima.

Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

Anche in Italia, l'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

Inoltre, la legge italiana prevede che non si possono offrire come omaggi oggetti di valore a dipendenti pubblici, né pranzi o intrattenimenti (in linea di principio solo i gadget pubblicitari di modesto valore, come ad esempio calendari o agende DXC, possono essere regalati a questi dipendenti).

La Società ritiene sempre preferibile evitare di ricevere informazioni di proprietà della Pubblica Amministrazione, dal momento che i rapporti illeciti con la stessa sono sanzionati anche penalmente.

Infine, è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

Art. 8. Partecipazione a bandi per l'assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione

È fatto divieto di destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Art. 9. Clienti del settore pubblico

In Italia esistono delle norme specifiche che regolamentano gli acquisti della P.A., contenute sia in leggi statali che regionali, che prevedono le modalità con le quali la P.A. sceglie i propri fornitori, tramite gare oppure con trattative private. Queste leggi prevedono innanzitutto l'obbligo di agire secondo correttezza e buona fede nei confronti della P.A. e stabiliscono regole precise in

ordine ai prezzi da praticare e più in generale in ordine ai comportamenti da tenere nella conclusione e nella successiva gestione di contratti con la P.A. i dipendenti devono rispettare tali principi.

La Società vieta qualsivoglia attività che possa costituire, direttamente o indirettamente, una forma di ingerenza nelle scelte della Pubblica Amministrazione in fase di identificazione del contraente.

Art. 10. Clienti del settore privato

La c.d. corruzione tra privati è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha modificato integralmente l'art. 2635 del codice civile (da "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*" a "*corruzione tra privati*").

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configura allorché un soggetto appartenente all'ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un'altra società.

Si punisce anche l'istigazione alla corruzione tra privati.

La Società vieta ai Destinatari nei rapporti con i fornitori l'assunzione di pratiche di corruzione, di favoritismi, di comportamenti collusivi, di sollecitazioni dirette e/o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali.

Art. 11. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

L'ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

È, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. 12. Contributi e sponsorizzazioni

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

Una particolare disciplina vige per i contributi politici: difatti, già con L. n. 195/1974, sono state previste pesanti sanzioni penali a carico di soggetti che versino contributi o finanziamenti di qualunque genere a favore di partiti politici in forme diverse da quelle permesse dalla legge. Tali finanziamenti, anche nei casi in cui sono permessi (sono sempre vietati se effettuati da società a partecipazione pubblica) devono in ogni caso essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Art. 13. Selezione e gestione dei canali di distribuzione

In Europa, ed in particolare all'interno dell'UE, la distribuzione dei prodotti può avvenire in base ad un sistema di distribuzione selettiva ed i rivenditori possono essere selezionati, purché ciò avvenga secondo dei criteri obiettivi standard. In questo caso la Società è obbligata a trattare con tutte le imprese che soddisfano questi criteri. Per un maggiore dettaglio sulle normative comunitarie e nazionali applicabili ai rapporti con i rivenditori, i dipendenti devono consultare la procedura "Rispetto delle norme CE sulla concorrenza".

Art. 14. Leggi antitrust e sulla libera condotta

In Italia la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), che recepisce la normativa comunitaria mantenendone inalterata la disciplina, prevede che le intese restrittive della libertà di concorrenza, le operazioni di concentrazione e le posizioni dominanti nel mercato sono soggette al controllo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appositamente istituita.

Art. 15. Tutela della Privacy e dei dati personali (cd. "Codice della Privacy")

In Italia è in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato al Decreto Legislativo 2018 n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o "GDPR)", che prevede una serie di obblighi e di responsabilità in capo a coloro che trattano dati personali.

DXC intende trattare dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e ha implementato le necessarie misure logiche, organizzative, fisiche e tecnologiche. Implementa altresì le procedure cui il Personale è tenuto ad attenersi.

Art. 16. Personale extracomunitario

Quanto alle risorse umane, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia¹ vigenti nell'ordinamento italiano, la società s'impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno², con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. In particolar modo, s'inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all'introduzione illegale di familiari, al di fuori dell'ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 D. Lgs. 286/1998³.

¹ La materia in esame è regolata dal "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" adottato con D. Lgs. n. 286/1998, modificato con la L. n. 189/2002, così come modificato dall'art. 5 L. n. 189/2002.

² Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998. Si segnala, inoltre, l'approvazione, in data 12/10/2006, di un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto e favoreggiamento all'immigrazione clandestina".

³ Così come modificato dall'art. 23 L. n. 189/2000.

Art. 17. Reati informatici

L'art. 7 della L. n. 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche nelle ipotesi di commissione dei cd. Computer crimes (art. 24-*bis*).

Il testo così aggiornato introduce nuovi divieti sanzionati penalmente, quali:

- introdursi o rimanere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
- danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 18. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata

L'art. 6 della L. n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito, nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001, i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, attraverso l'art. 25-*bis*.

Conformemente a tale disciplina, è fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.

Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, deve immediatamente informare il proprio superiore e l'Organismo di vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.

Art. 19. Reati societari

In Italia l'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della L. n. 366/2001, ha introdotto all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari.

La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È, altresì, vietato:

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;
- effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori;
- determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società;
- ripartire indebitamente i beni sociali, per i liquidatori.

Art. 19.2. Controlli interni e adempimenti fiscali e doganali

Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.

In particolare, è compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia archiviata, facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza, cui potranno rivolgersi altresì in caso di dubbi circa le modalità di trattamento e di conservazione della documentazione di cui sopra.

Nessuno potrà distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Nell'ambito dei rapporti con le Autorità fiscali e doganali, la Società agisce nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne. La Società garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili. Le dichiarazioni fiscali devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate.

Le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati. L'adempimento degli obblighi fiscali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

Art. 20. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A seguito dell'introduzione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, mediante l'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001, la Società ieta ai propri dipendenti

di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Società vieta, altresì, ai propri dipendenti, di agevolare taluno dei partecipanti alle suddette associazioni utilizzando beni aziendali.

Art. 21. Delitti contro la persona, razzismo e xenofobia

In Italia, l'art. 8 della L. n. 7/2006 ha esteso l'ambito applicativo del D. Lgs. n. 231/2001 anche alle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 25-*quater*.1 del decreto).

Nella stessa ottica di tutela della personalità individuale, la L. n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", ha arricchito il D. Lgs. n. 231/2001, introducendo l'art. 25-*quinquies*, rubricato "Delitti contro la personalità individuale".

Successivamente, la L. n. 38/2006, recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ha modificato il medesimo articolo, aggiungendovi un ulteriore focus sui reati pedopornografici.

Da ultimo, la L. n. 166/2016 ha inserito il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*".

Alla luce degli interventi normativi appena richiamati è fatto divieto assoluto di:

- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù si considera realizzato laddove la condotta sia attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- realizzare una negoziazione o una tratta di persone ridotte in condizione di schiavitù o servitù, ovvero costringerle a entrare, soggiornare, trasferirsi o abbandonare lo Stato di attuale residenza;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione minorile, anche mediante l'organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- realizzare o produrre, commerciare o favorire (anche mediante l'adescamento di minori) la realizzazione di materiale pedopornografico;
- detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali⁴ realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto;
- distribuire all'interno dell'azienda ovvero divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale anche per via telematica.

⁴ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Fermo quanto precede, i destinatari si impegnano ad operare nel rispetto delle previsioni di legge e a non porre in essere alcuna condotta rilevante ai sensi del reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” di cui all’art. 603-*bis* del Codice Penale.

A tal fine, i destinatari garantiscono che:

- il personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- si applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie;
- si applicano al personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il personale non è sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Da ultimo, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare i locali aziendali per l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni finalizzati a propagandare, istigare o incitare la negazione, la minimizzazione o l’apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l’umanità o di guerra;
- finanziare in qualunque modo attività di marketing, eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento dei suddetti scopi.

Art. 22. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato

L’art. 9 della L. n. 62/2005, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, con l’introduzione dell’art. 187-*quinquies* nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati rientranti nel c.d. market abuse.

Conseguentemente, tutti i dipendenti di sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate e di manipolazione del mercato, in particolare, ciascun destinatario di informazioni privilegiate deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Art. 23. Salute, Sicurezza ed Ambiente

L’art 300 del D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto un nuovo articolo (il 25-*septies*) riguardante la responsabilità amministrativa dell’ente nel caso dei delitti di omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.) e lesioni colpose, gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.), commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Nel rispetto di tale disciplina, i dipendenti si adeguano alla legge e ad ogni procedura interna.

Art. 24. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*)

L'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, relativa all'"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", prima, e la L. n. 184/2014, dopo, hanno esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Pertanto, è fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' fatto, altresì, divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione del delitto non colposo, sempre con il medesimo fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 25. Reati transnazionali

Il D. Lgs. n. 231/2001 è stato ulteriormente arricchito con i cd. reati transnazionali, introdotti dall'art. 10 della L. n. 146/2006, relativo alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

Conseguentemente, è fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri od al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope od all'immigrazione clandestina od alla commissione di reati di intralcio alla giustizia.

Art. 26. Tutela del diritto d'autore

L'art. 15, comma 7, lett. c), L. n. 99/2009, ha introdotto l'art. 25-*novies*, delitti in materia di violazione del diritto d'autore. A seguito di tali interventi normativi, è vietata:

- l'abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell'autore;
- l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del titolare o dell'utente;

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Inoltre, è vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti precedenti. Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, nei casi in cui l'apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.

Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis* della legge sul diritto d'autore, è fatto obbligo di comunicare alla S.I.A.E. nei termini previsti dalla legge i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Art. 27. Accordi associativi

La Società rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

Art 28 Tutela dei diritti di proprietà industriale

L'art. 15, comma 7, lett. b), L. n. 99/2009, ha introdotto l'art. 25-*novies*, estendendo la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai delitti contro l'industria ed il commercio.

La Società tutela i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) propri od altrui.

Pertanto, è fatto divieto di contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

È vietato porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare la libertà dell'industria e del commercio.

Nell'esercizio del commercio, è proibito consegnare o far consegnare al cliente prodotti difformi da quanto dichiarato o pattuito anche se diversi per origine, provenienza, qualità o quantità.

È vietato porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto o dell'opera.

Capo III – Norme finali

Art. 29. Rinvio

L'Addendum trova attuazione coordinata con il Codice di Condotta del Gruppo e, con le prescrizioni del Modello.

Art. 30. Disposizioni sanzionatorie

L'osservanza delle norme dell'Addendum (e del Codice di Condotta del Gruppo) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme dell'Addendum (e del Codice di Condotta del Gruppo) potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

Parimenti, l'osservanza dell'Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

La violazione delle norme dell'Addendum (e del Codice di Condotta del Gruppo) potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

La Società s'impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni dell'Addendum (e del Codice di Condotta del Gruppo) e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello.

Art. 31. Disposizioni finali

Il presente Addendum, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.